


Bologna, 18 marzo 2019



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**

**SEMPLIFICAZIONI ALL'EXPORT**

Sara Maria Debegnak



# IL SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI

## LO STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO



# ORIGINE PREFERENZIALE – LINEE GUIDA - Nota n. 125912 del 27/12/2018

Art. 64, Reg. (UE) n. 952/2013

Artt. 37-70, Reg. delegato (UE) n. 2015/2446

Artt. 60-126, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

[www.adm.gov.it](http://www.adm.gov.it)

L'AGENZIA

DOGANE

MONOPOLI





**ELENCO ACCORDI - [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list_en)**



English 

[European Commission](#) > [Taxation and Customs Union](#) > [Business](#) > [Calculation of customs duties](#) >

[Rules of Origin](#) > [General aspects of preferential origin](#) > [Arrangements list](#)

Taxation and Customs Union

[Home](#)

[Business](#)

[Citizens](#)

[Customs](#)

[Taxation](#)

[Online services](#)

[About](#)

## Arrangements list



# PROVE DELL'ORIGINE

Accordo UE-Corea del Sud

## Articolo 15

### Requisiti generali

1. I prodotti originari della parte UE importati in Corea e i prodotti originari della Corea importati nella parte UE **beneficiano del trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo sulla base di una dichiarazione, di seguito denominata «dichiarazione di origine»**, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; i testi della dichiarazione di origine figurano nell'allegato III.

[...]



# PROVE DELL'ORIGINE - TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Accordo UE-Corea del Sud

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. ... ] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale... .

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma dell'esportatore; il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere inoltre scritto in modo leggibile)



# PROVE DELL'ORIGINE - TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

Accordo UE-Canada (CETA)

(Periodo: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ (1))

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (2)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (3).

..... (4)  
(Luogo e data)

..... (5)  
(Firma e nome stampato dell'esportatore)



# PROVE DELL'ORIGINE – ESPORTATORE AUTORIZZATO

Accordo UE-Corea del Sud

## Articolo 17

### Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della parte esportatrice possono **autorizzare** qualsiasi esportatore (di seguito «esportatore autorizzato») che esporti prodotti nel quadro del presente accordo a **compilare dichiarazioni di origine** indipendentemente dal valore dei prodotti in questione secondo le condizioni appropriate previste dalle leggi e dai regolamenti della parte esportatrice. L'esportatore che richiede tale autorizzazione **deve offrire** alle autorità doganali **garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto degli altri requisiti stabiliti dal presente protocollo.**

[...]



# PROVE DELL'ORIGINE – ESPORTATORE AUTORIZZATO

Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM)

## Articolo 22

### Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali della parte contraente esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso denominato «esportatore autorizzato»), **che effettui frequenti spedizioni di prodotti in conformità della presente convenzione** a compilare dichiarazioni di origine o dichiarazioni di origine EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione **offre** alle autorità doganali **soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri obblighi della presente convenzione.**

[...]



# PROVE DELL'ORIGINE – ESPORTATORE REGISTRATO

Accordo UE-Canada (CETA) – Art. 68, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

## Articolo 19

Obblighi in materia di esportazione

**1. La dichiarazione di origine** di cui all'articolo 18, paragrafo 1, è compilata:

a) **nell'Unione europea**, da un esportatore **conformemente alla pertinente normativa dell'Unione**; e

b) in Canada, da un esportatore conformemente alla parte V del *Customs Act*, R.S.C., 1985, c. 1 (2° supp.).

[...]



## STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO – 1.1

Cfr. Circolare del 29/04/1999 n. 97

Nel momento del rilascio dell'autorizzazione, l'esportatore deve:

- impegnarsi a **rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione;**
- assumersi la **responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine qualora incorretta o uso improprio dell'autorizzazione;**
- assumersi la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa **conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia;**

*continua*



## STATUS DI ESPORTATORE AUTORIZZATO – 1.2

Cfr. Circolare del 29/04/1999 n. 97

- impegnarsi a **conservare qualsiasi documento giustificativo *per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione*** a partire dalla data della dichiarazione;
- impegnarsi a **presentare, in ogni momento**, alla dogana, **ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento** dalle stesse autorità

# DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO – 1.1

Allegato 22-06 bis, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

## 5. Impegni che l'esportatore deve assumere

Il sottoscritto/La sottoscritta:

- dichiara che i dati di cui sopra sono esatti;
- certifica che la registrazione non è mai stata revocata in precedenza; in caso contrario, certifica di aver rimediato alla situazione che ha condotto alla revoca;
- **si impegna a redigere attestazioni di origine e altri documenti relativi all'origine solo per le merci ammesse a beneficiare del trattamento preferenziale e conformi alle norme di origine specificate per tali merci nel regime preferenziale in questione;**

*continua*

## DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO – 1.2

Allegato 22-06 bis, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

- si impegna a **tenere una contabilità commerciale adeguata della produzione/fornitura delle merci ammissibili al trattamento preferenziale e a conservare tale contabilità per il tempo richiesto dal regime preferenziale in questione**, per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui è stata compilata l'attestazione di origine;
- si impegna a **comunicare immediatamente alle autorità doganali eventuali modifiche intervenute nei propri dati di registrazione** dopo l'assegnazione del numero di esportatore registrato;
- si impegna a **collaborare con le autorità doganali**;

*continua*

## DOMANDA PER OTTENERE LA QUALIFICA DI ESPORTATORE REGISTRATO – 1.3

Allegato 22-06 bis, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

- si impegna ad **accettare qualsiasi controllo in merito all'esattezza delle proprie attestazioni di origine o di altri documenti relativi all'origine**, comprese verifiche contabili e visite dei propri locali effettuate dalla Commissione europea o dalle autorità degli Stati membri;
- si impegna a **chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del sistema degli esportatori registrati**;
- si impegna a chiedere la revoca della propria registrazione dal sistema qualora non intenda più utilizzare il sistema degli esportatori registrati.



# REX NUMBER VALIDATION - [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/eos/rex\\_validation.jsp](https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp)



## TAXATION AND CUSTOMS UNION

La Commissione Europea > Fiscalità e Unione Doganale > Basi di dati > EOS

Cassetta delle Lettere | Cerca

New EORI validation open interface is now available. More information can be found [here](#).

**!! WARNING !!! From now, SOAP service should be called through HTTPS instead of HTTP.**

[Aiuto](#) | [Cosa c'e' di nuovo?](#) | [Informazioni](#) | [Domande frequenti](#)

### REX number validation

#### Retrieve REX number validation

You can launch a validation request by entering the REX or EORI/TIN number and clicking the corresponding "Validate" button.

**Search on REX number**

Validate

**Search on**  **number**

Validate



# DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”

Accordo UE-Corea del Sud

Articolo 2

## Prodotti originari

Ai fini di un trattamento tariffario preferenziale i seguenti prodotti sono considerati originari di una parte:

- a) i **prodotti interamente ottenuti** in una parte ai sensi dell'articolo 4;
- b) i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, **a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella parte interessata di lavorazioni o trasformazioni sufficienti** ai sensi dell'articolo 5; o
- c) i prodotti ottenuti in una parte **esclusivamente da materiali che sono considerati originari** ai sensi del presente protocollo

# REGOLE DI LISTA

Accordo UE-Corea del Sud

## ALLEGATO II

### ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
ex Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 devono essere interamente ottenuti; - i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono già essere originari; - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

## REGOLE DI LISTA

### Accordo UE-Corea del Sud

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

### Accordo UE-Canada (CETA)

84.27

Un passaggio a partire da qualunque altra voce, esclusa la voce 84.31; o  
un passaggio a partire dalla voce 84.31, anche unito a un passaggio a partire da qualunque altra voce, purché il valore dei materiali non originari della voce 84.31 non superi il 50 % del valore di transazione o del prezzo franco fabbrica del prodotto.

# LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI INSUFFICIENTI

Accordo UE-Corea del Sud

## Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) il cambiamento, la scomposizione e composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

[...]

# PROVE DELL'ORIGINE – DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

Accordo UE-Corea del Sud

## Articolo 22

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti per i quali sono fornite prove dell'origine possono essere considerati prodotti originari della parte UE o della Corea e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) **una prova diretta delle operazioni effettuate** dall'esportatore, dal fornitore o dal produttore per ottenere le merci in questione, **contenuta per esempio nella sua contabilità interna;**
  - b) **documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in cui tali documenti sono utilizzati in conformità del diritto interno;**
- [...]



# DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Art. 61, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – allegato 22-15

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento .....<sup>(1)</sup> sono originarie di .....<sup>(2)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(3)</sup>.

Dichiara<sup>(4)</sup>:

- Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....<sup>(5)</sup>

.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>



# DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Art. 62, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447 – allegato 22-16

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

..... (1)

..... (2)

che sono regolarmente fornite a ..... (3), sono originarie di ..... (4) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con ..... (5).

Dichiara (6):

Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)

Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al ..... (7).

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

..... (8)

..... (9)

..... (10)

# COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE

Art. 63, Reg. di esecuzione (UE) n. 2015/2447

[...]

3. La dichiarazione del fornitore **reca una firma manoscritta del fornitore.** Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse **possono essere autenticate elettronicamente** oppure il fornitore può fornire all'esportatore o all'operatore **un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.**





# MARKET ACCESS DATABASE - <http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm>





# UNIONE DOGANALE UE-TURCHIA

Art. 11, Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. <b>Esportatore</b> (nome, indirizzo completo, paese) <input type="checkbox"/>		A.TR. n. A 000000	
		2. <b>Documento di trasporto</b> (indicazione facoltativa) n. .... del .....	
3. <b>Destinatario</b> (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		4. <b>ASSOCIAZIONE tra la COMUNITA EUROPEA e la TURCHIA</b>	
		5. <b>Paese di esportazione</b>	6. <b>Paese di destinazione</b> <sup>(1)</sup>
7. <b>Informazioni riguardanti il trasporto</b> (indicazione facoltativa)		8. <b>Osservazioni</b>	
9. <b>Numero d'ordine</b>	10. <b>Marche e numeri, quantità e natura dei colli</b> (per le merci alla rinfusa, menzionare, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo); designazione delle merci	11. <b>Peso lordo (kg) o altra misura</b> (hl, m <sup>3</sup> , ecc.)	
12. <b>VISTO DELLA DOGANA</b> Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione <sup>(2)</sup> : Modello ..... N. .... Ufficio doganale: ..... Paese in cui il certificato è rilasciato: ..... ..... (Luogo e data) ..... (Firma)		Timbro	13. <b>DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</b> Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. ..... (Luogo e data) ..... (Firma)

<sup>(1)</sup> indicare lo stato membro o i termini.  
<sup>(2)</sup> Da riempire solo quando il paese di esportazione lo richiede.